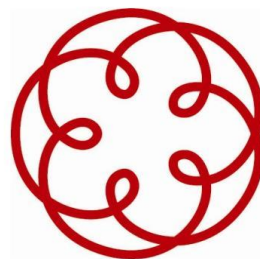




Studio Associato Zaniboni

Berva Dr. Paola - Conti Dr. Roberto - Zaniboni Dr. Fabrizio

Dottori Commercialisti – Revisori Legali



N. protocollo: 33/2026

L'AGENZIA CHIARISCE IL TRATTAMENTO IVA DI CHIROPATICI, CHINESIOLOGI, OSTEOPATI E MASSAGGIATORI CAPO BAGNINI (MCB)

Con la **risoluzione n. 9/E dello scorso 11 febbraio 2026**, l'Agenzia delle Entrate fornisce preziose indicazioni in relazione al trattamento ai fini Iva delle prestazioni poste in essere da taluni soggetti che potenzialmente operano o potrebbero operare in ambito "sanitario", inteso in senso ampio.

In particolare, il documento di prassi si esprime in merito all'applicabilità della previsione di esenzione contenuta nell'articolo 10 comma 1 punto 18) del Decreto Iva con riferimento alle seguenti attività:

- osteopata
- chiropratico
- chinesologo
- massaggiatore capo bagnino degli stabilimenti idroterapici (massoterapista o MCB).

L'applicabilità o meno del regime di esenzione per dette prestazioni si pone poi in stretta correlazione con le conseguenti modalità di fatturazione, atteso che le prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche non devono mai essere fatturate elettronicamente via SdI e quindi devono essere emesse in modalità analogica (cartacea) o anche elettronica ma al di fuori del Sistema di Interscambio (SdI).

E ciò a prescindere:

- sia dal soggetto (persona fisica, società, ecc.) che le eroga la prestazione e, in conseguenza, le fattura agli utenti;
- sia dall'invio, o meno, dei relativi dati al Sistema tessera sanitaria.

Il dietrofront dell'Agenzia per gli MCB (FAQ dell'11 marzo 2026)



Con la recente risposta ad una FAQ l'Agenzia delle entrate, a parziale riforma di quanto precedentemente affermato nella citata Risoluzione n. 9/E dello scorso 11 febbraio 2026, afferma che l'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria in relazione alle prestazioni rese nell'ambito dell'attività di massaggiatore capo bagnino degli

via IV Novembre, 10 - Crema (CR) Italia - tel. +39 037381401 fax +39 0373250560

codice fiscale e partiva iva 01374160198

e-mail: studio@studiozaniboni.com - web: www.studiozaniboni.com

Codice Destinatario SUBM70N



Studio Associato Zaniboni

Berva Dr. Paola - Conti Dr. Roberto - Zaniboni Dr. Fabrizio



Dottori Commercialisti – Revisori Legali

stabilimenti idroterapici (massoterapista o MCB), nonostante ad esse si applichi il regime di esenzione di cui al punto 18) dell'art.10 co.1 del Decreto Iva, non risulta ancora possibile in quanto manca ancora uno specifico Decreto Ministeriale che includa detti soggetti nell'obbligo.

Vediamo, quindi, in forma di rappresentazione schematica, le conclusioni a cui è pervenuta l'Agenzia delle entrate in relazione alle sopra citate figure.

ATTIVITÀ	TRATTAMENTO IVA
OSTEOPATA	Stante l'attuale quadro normativo (ben delineato dalla R.M. 9/E/2026) e alla luce dei chiarimenti forniti dal Ministero della salute, l'Agenzia delle entrate è del parere che, allo stato, la professione dell'osteopata, istituita e individuata dalla Legge n.3/2018 e inserita tra le professioni tecniche della prevenzione dal D.M. 18/7/2024, non rientrando tra le professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza di cui all'art.99 del T.U. leggi sanitarie e non essendo stata individuata con un DM salute di concerto con il MEF, come previsto dalla disposizione contenuta nel citato art.10, punto 18) del Decreto Iva, non può beneficiare dell'esenzione ivi prevista.
CHIROPRACTICO	Tenuto conto che per la professione del chiropratico non è stata ancora avviata la procedura per la relativa istituzione, l'Agenzia delle entrate ritiene che le prestazioni rese nell'ambito di tale attività, non rientrando tra le professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza di cui all'art.99 del T.U. leggi sanitarie e non essendo stata individuata con un D.M. salute di concerto con il MEF, come previsto dalla disposizione contenuta nel citato art.10, punto 18) del Decreto Iva, non può beneficiare dell'esenzione ivi prevista.
CHINESIOLOGO	Tenuto conto che l'attività di chinesiologo non soddisfa alcuna delle condizioni richieste dall'art.10, punto 18) del Decreto Iva per la fruizione del regime di esenzione in argomento, alle prestazioni rese in qualità di chinesiologo si rende applicabile l'IVA nella misura ordinaria.
MASSAGGIATORE CAPO BAGNINO (MCB)	Per effetto del richiamo contenuto nell'art.10, punto 18) del Decreto Iva all'art.99 del T.U. leggi sanitarie, che ai commi 1 e 2 include espressamente i capi bagnini degli stabilimenti idroterapici tra le arti sanitarie soggette a vigilanza sanitaria,



Studio Associato Zaniboni

Berva Dr. Paola - Conti Dr. Roberto - Zaniboni Dr. Fabrizio



Dottori Commercialisti – Revisori Legali

l'Agenzia delle entrate ritiene che le prestazioni rese nell'ambito dell'attività di massaggiatore capo bagnino degli stabilimenti idroterapici (MCB) **possano beneficiare dell'esenzione IVA, sempre che la qualifica di massaggiatore capo bagnino degli stabilimenti idroterapici venga attestata da titolo idoneo all'esercizio della predetta attività.**